

**BOZZE DI STAMPA**

**11 giugno 2019**

**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche  
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920-B)**

## **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

### **QP1**

MARCUCCI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, MIRABELLI,  
STEFANO, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, VALENTE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla legge di bilancio 2019;

premesso che:

si tratta di un provvedimento in molte parti confuso, per alcuni versi inutile, punitivo in modo irragionevole e, soprattutto, non rispettoso della professionalità di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici;

oltre a confermare il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame espresso in sede di esame in prima lettura in particolare sull'istituzione del "Nucleo della Concretezza" - un organismo nuovo, dalla funzione generica e dalle competenze poco chiare, destinata a sovrapporsi ad organismi già esistenti, e sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso - si evidenzia come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano anch'esse espressione di quella logica punitiva e, per altri versi, insensata, che caratterizza il testo;

ad esempio, nonostante nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, si sia disposto - in un momento di resipiscenza - che il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche sia escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 recante misure per il contrasto dell'assenteismo, è stato purtroppo previsto per i dirigenti scolastici - in modo del tutto illogico - l'accertamento ai fini della verifica dell'accesso;

si tratta di una misura priva di senso e gravemente lesiva del prestigio, dell'autorevolezza e della professionalità dei dirigenti scolastici poiché questi ultimi non hanno un preciso orario di lavoro e la loro valutazione dipende solo dai risultati ottenuti. Non è quindi la conoscenza del tempo trascorso in ufficio che può garantire prestazioni migliori da parte loro;

è una misura irragionevole in quanto contrastante con le funzioni del dirigente scolastico previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e lesiva del principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: il primo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e il resto del personale scolastico (escluso dall'accertamento) e il secondo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e altro personale dirigenziale di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (escluso dall'accertamento);

i dirigenti scolastici ogni giorno devono garantire la loro presenza nei plessi scolastici dipendenti, dislocati sovente a molti chilometri di distanza, devono curare i rapporti con gli enti locali, le ASL, gli uffici territoriali del MIUR, le associazioni del territorio, gli ordini professionali, nonché farsi carico anche delle istituzioni scolastiche prive di titolare e affidate in reggenza;

la scuola italiana non ha bisogno di questa inutile misura, ma di qualità, spirito di servizio, e innovazione che quotidianamente e con fatica la maggior parte dei dirigenti scolastici del nostro Paese cerca di garantire agli studenti;

premesso inoltre che:

in merito a quanto previsto dall'articolo 2, in sede di audizione presso la Camera dei deputati, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha affermato che "non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo per l'invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato";

secondo quanto affermato dal Garante della *privacy*, la giurisprudenza europea ha ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e come il ricorso ai sistemi di rilevazione biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati;

nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'11a Commissione del Senato del 27 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Sul punto il Garante ha evidenziato che se "presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi";

considerato che:

l'articolo 3 reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: la novità non è certamente lo sblocco totale del *turnover* come annunciato dal Governo - già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza dal 2018 - ma, in materia di assunzioni, l'introduzione di una deroga alle procedure concorsuali "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego" che certamente non rappresenta una semplificazione delle procedure di assunzione;

aldilà del titolo altisonante dell'articolo 3, la possibilità di assumere per molte pubbliche amministrazioni è di fatto limitata a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati che fa salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 per cui, a decorrere dal 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

considerato infine che:

se l'obiettivo del provvedimento era quello di prevedere interventi per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, detto obiettivo non è stato neanche lontanamente raggiunto a causa di una visione miope e superficiale della complessità e del contesto organizzativo della pubblica amministrazione, che - lungi dal richiedere un approccio centralista e punitivo - avrebbe richiesto flessibilità della norma generale alle specificità delle pubbliche amministrazioni e investimenti sulle risorse umane e sulla formazione continua al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e di migliorare l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione;

lungi quindi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 920-B.

---